

Chiarimenti Metodo Tariffario Idrico

Nell'ottica di un confronto collaborativo sulla applicazione del nuovo metodo tariffario (MTI) per il settore idrico, ed in considerazione degli stretti tempi a disposizione per la prima implementazione, si sottopongono all'attenzione dell'Autorità i seguenti quesiti rispetto alle disposizioni contenute nella delibera 643/2013/R/IDR.

Delibera

ART. 3.3

Conferma che, diversamente dalla Delibera 585/2012, il teta 2014 e 2015 non si applica ai corrispettivi delle altre attività idriche e che si applica agli allacci idrici e fognari e, eventualmente, ai corrispettivi per le acque meteoriche.

Allegato

ART. 8

Conferma che, per la proiezione delle immobilizzazioni dal 2015 in poi, non si applica l'inflazione, ovvero si assume l'invarianza dei deflatori di cui alla tabella dell'art. 14.1 (con valori pari a 1 per gli anni successivi al 2014).

ART. 9

Conferma che il tasso di inflazione a cui devono essere aggiornati i costi delle altre attività idriche C^{a-2}_b che entrano nella formula è quello di cui all'art 14.

Conferma che all'art. 9.3 il riferimento al confronto con la tariffa media di settore per il calcolo del teta si esplica attraverso l'applicazione della tabella ivi riportata.

Conferma che, attesa la straordinarietà dei conguagli 2012 e 2013 (in quanto non è stato possibile fatturare i corrispondenti teta ai clienti finali) si possano considerata fuori dal limite del teta, ovvero che sia riconosciuto come motivo valido ai fini dell'istanza motivata di cui all'art. 9.3.

ART. 11

Conferma che il ΔCUIT compreso nella formula del Capex fa riferimento alle componenti che non generano FoNI ai sensi della Delibera 585/2012 (CUIT_{aff} , $\text{CUIT}_{\text{altro}}$ e $\Delta\text{CUIT}_{\text{EELL}}$ per la quota corrispondente al $\text{Capex}_{\text{conc}}$) e che quindi sia, correttamente, distinto dal $\Delta\text{CUIT}_{\text{FoNI}}$ compreso nel termine FoNI. Non vi è quindi duplicazione del ΔCUIT nella formulazione del VRG.

ARTT. 14, 26 e 28

Conferma che saranno rese disponibili le informazioni necessarie in tempo utile per adempiere nella prescritta tempistica al calcolo tariffario 2014 e 2015:

- inflazione 2015
- deflattore 2015
- costo medio di settore per il costo dell'energia
- costo medio di settore per le ATO

ART. 16

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1961}^{a-2} \left(IP_{c,t}^a - FA_{IP,c,t}^a \right) * dfl_t^a \right]$$

Conferma che, anche a maggiore precisazione della definizione di cui al primo alinea di pagina 27, fino al 2011, FA è il fondo ammortamento come risultante dalle scritture

contabili e, dopo tale anno, secondo la contabilità regolatoria. Conferma, inoltre, che la precisazione va estesa anche alla formulazione del valore residuo che, in merito alla definizione di FA assunto nella formula di cui all'art. 33.1 lettera a), rinvia all'art. 16.9.

Pertanto, la formula delle immobilizzazioni nette complessive si può esprimere come:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1961}^{a-2} \left(IP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^{2011} * dfl_t^a - \sum_{i=2012}^{a-1} AMM_{c,t}^i * dfl_t^a \right) \right]$$

Con:

$FA_{IP,c,t}^{2011}$ = fondo ammortamento del cespite di categoria c costruito nell'anno "t" al 31 dicembre 2011, è pari a 0 per i cespiti del 2012 e 2013

In relazione al calcolo delle immobilizzazioni nette delle gestioni CIPE (MTC) appare che nella formula b) del punto 16.9 la parte inerente all'immobilizzazione virtuale possa dare solo contributo negativo, per effetto della funzione di massimo.

Invero, in base anche a quanto previsto nella Delibera 88/2013, allegato 1 articoli 6 e 7 ed alla procedura di calcolo riportata nel foglio ModLibro del tool di calcolo MTC dell'AEEG, il contributo (positivo) delle immobilizzazioni nette ante 2009 per le gestioni CIPE andrebbe valutata come:

$$IMN_{VIRT}^a = IP_{VIRT}^{2011} * dfl_{2011}^a - (a - 2012) * \frac{IP_{VIRT}^{2011}}{30} * dfl_{2011}^a$$

ART. 17

Con riferimento alla lettera f) dell'art.17.1, relativa al fondo di accantonamento per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà, si chiede se, qualora tali componenti tariffarie non alimentino un fondo ma vengano gestite contabilmente come debiti/crediti verso l'Ente d'Ambito, tale contributo debba essere portato in detrazione dal CIN^a.

Conferma che anche nella formula di FA_{CFP}^a (art. 17.8) il secondo addendo è esteso fino all'anno a-1, per le stesse motivazioni sopra riportate.

Pertanto conferma che:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,a}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^a AMM_{CFP,c,t}^a * dfl_t^a$$

Leggasi:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,a}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

ARTT. 17.3 / 21.8

Conferma che, essendo il deflatore un numero indice progressivo (diversamente dall'inflazione), in coerenza con l'impostazione della Delibera 585/2012, le produttorie di cui alle formule dei LIC agli articoli 17.3 e 21.8 si intendono:

$$LIC^a = LIC^{a-2} * dfl_{a-2}^a$$

$$LIC_p^a = LIC_p^{a-2} * dfl_{a-2}^a$$

ART. 17.7 / Art. 23

Conferma che, ai fini di quanto previsto nell'art.17, il FoNI_{spesa} che va ad incrementare i CFP debba essere nettato di:

- quota AMM_{FoNI}, in coerenza con quanto correttamente indicato all'art. 23.3
- quota a copertura degli oneri fiscali (vedi definizione FoNI_{spesa} all'art. 23.1). Tale quota infatti, pur essendo spesa, non contribuisce alla realizzazione di investimenti e quindi non è un contributo in conto capitale (bensì in conto esercizio). Non ha quindi senso ricomprenderla nei CFP e ammortizzarla.

La quota a copertura degli oneri fiscali connessi al FoNI, specificata all'art.23 come voce che va ad aggiungersi al FoNI_{spesa} per determinare il FoNI_{noninv}, dovrebbe essere commisurata anche all'IRAP (4,2%) oltre che all'IRES (27,5%).

ART. 18

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right) + \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{CFP_{c,t}}^a)) \right] \right\}$$

Si chiede conferma che la formula sopra riportata per la determinazione dell'ammortamento preveda, in analogia a quanto riportato nell'articolo 23.1 dell'allegato A alla Delibera 585/2012, il confronto per "singolo cespite" nell'individuazione del minore tra la quota di ammortamento regolatoria ($IP_{c,t}/VU * dfl_t^a$) e le immobilizzazioni nette ($IMN_{c,t}^a$). In tale caso si chiede conferma che la formula sopra riportata debba essere intesa come:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right) + \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^{a-2} \min \left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP_{c,t}}^a)) \right] \right\}$$

in cui sono esplicitati i seguenti termini per singolo cespite

$$IMN_{c,t}^a = \left(IP_{c,t} - FA_{IP_{c,t}}^{2011} \right) * dfl_t^a - \sum_{i=2012}^{a-1} AMM_{c,t}^i * dfl_i^a$$

$FA_{IP_{c,t}}^{2011}$ = fondo ammortamento del cespite di categoria c costruito nell'anno "t" al 31 dicembre 2011

$$FA_{CFP_{c,t}}^a = \sum_{i=2012}^{a-1} AMM_{CFP_{c,t}}^i * dfl_i^a \quad \text{per } a > 2011$$

$FA_{CFP_{c,t}}^{2011}$ = fondo ammortamento del contributo a fondo perduto del cespite di categoria c costruito nell'anno "t" al 31 dicembre 2011, è pari a 0 per i cespiti del 2012 e 2013 (valori riportati nei ModStratificazione previsti dagli atti collegati alla delibera AEEG 347/2012/R/IDR)

La somma rispetto a "t" e "c" dei termini sopra indicati da luogo alle immobilizzazioni nette e al fondo ammortamento complessivi di cui rispettivamente all'articolo 16.9 e 16.10.

Conferma che le condizioni di ammissibilità degli ammortamenti finanziari di cui all'art. 18.5 a) si riferiscono ai comma 3.2 a) b) c) d) della Delibera 459/2013

Conferma che, in relazione alla determinazione dell'ammissibilità degli ammortamenti finanziari (cfr. art. 18.6 "*in presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi*"), si debba intendere che, ove applicabile, tale azzeramento riguardi il solo $\Delta\text{CUIT}_{\text{FONI}}$ ovvero il ΔCUIT al netto delle componenti CUIT_{aff} , $\text{CUIT}_{\text{altro}}$ e $\Delta\text{CUIT}_{\text{EELL}}$ per la quota corrispondente al $\text{Capex}_{\text{conc}}$.

Va tuttavia notato che la condizione di azzerare interamente la stratificazione dei beni di terzi in caso di utilizzo anche solo parziale dell'ammortamento finanziario su alcuni cespiti/categorie/anni appare una penalizzazione sproporzionata che potrebbe essere invece più opportunamente graduata.

In relazione a quanto indicato per il punto 16.9, si chiede conferma che per le gestioni CIPE l'ammortamento connesso all'immobilizzazione virtuale (ante 2009), possa essere espresso come:

$$\text{AMM}_{\text{VIRT}}^a = \frac{\text{IP}_{\text{VIRT}}^{2011}}{30} * \text{df}_{2011}^a$$

In alternative conferma che l'ammortamento possa essere calcolato come per le gestioni MTN nel caso in cui si disponga della stratificazione degli investimenti relativa agli anni precedenti al 2009.

ART. 21

Conferma che all'art. 21.7 la sommatoria si debba intendere estesa dal 1961 al 2011 (e non al 2009).

ART. 22

Conferma che il $\Delta\text{CUIT}_{\text{FoNI}}^a$, va stabilito nel limite del ΔCUIT^a al netto delle componenti CUIT_{aff} , $\text{CUIT}_{\text{altro}}$ e $\Delta\text{CUIT}_{\text{EELL}}$ per la quota corrispondente al $\text{Capex}_{\text{conc}}$, in coerenza con la vigente Delibera 585/2012 (vedi chiarimento su Art. 11).

ART. 25

Conferma che l'onere IRAP va incluso nella determinazione di OpNew.

ART. 26

Conferma che non è applicabile al 2014 (ma solo dal 2015 in avanti) la formula del conguaglio dei costi di energia elettrica e che quindi per l'anno 2012, in coerenza con quanto stabilito nella Delibera 585/2012, è calcolato come differenza tra i costi effettivamente sostenuti ed i costi riconosciuti nel VRG2012 non essendo possibile applicare il concetto della tariffa media di settore quando la delibera tariffaria è stata emessa solo a fine 2012.

ART. 27

L'ipotesi $\text{COws}_{2015} = \text{COws}_{2014} = \text{COws}_{2013}$ appare inutilmente conservativa e potenzialmente foriera di contenziosi.

Potrebbe essere invece stabilito che:

- nel caso in cui il VRG2013grossista sia stato approvato

$$\text{COws}_{2014} = \text{VRG}_{2013\text{grossista}} \times \text{Infl}_{2014}$$

$$\text{COws}_{2015} = \text{COws}_{2014} \times \text{Infl}_{2015}$$

- nel caso in cui il VRG2013grossista non sia già stato approvato

$$\text{COws}_{2014} = \text{Costo di bilancio}_{2013} \times \text{Infl}_{2014}$$

$$\text{COws}_{2015} = \text{COws}_{2014} \times \text{Infl}_{2015}$$

ART. 29

Conferma che, con riferimento all'art.29.2, la componente tariffaria a copertura delle partite pregresse va considerata fuori dal VRG.

Si osserva infine che la formula, indicizzando il termine Rc_{VOL}^a ai volumi 2011, rende di fatto applicabile la formula fino all'anno 2015. Questo potrebbe determinare incertezze sulle proiezioni dei conguagli attesi per il secondo periodo regolatorio.

ART. 30

Conferma che il costo riconosciuto per la morosità sia il prodotto del fatturato (inteso come totale degli importi fatturati relativi all'attività del SII ed alle altre attività idriche, IVA inclusa) dell'anno a-2 moltiplicato per il valore standard, identificato per area geografica, con un massimo, ai fini dell'applicazione del teta, nei limiti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 30.2. Nel caso di superamento, tale componente di costo concorre al calcolo del VRG, fermo restando che, ai fini dell'applicazione del teta, si procederà all'istruttoria di cui all'art. 9.3.

ART. 34

Conferma che la nuova formulazione dell'articolo 4.2 della delibera 86/2013, come modificata dalla delibera 643/2013, è riferita alle sole utenze domestiche e che, per tali utenze, il nuovo articolo 4.2 definisce sia le modalità di calcolo del deposito cauzionale sia il suo tetto massimo. L'articolo 4.1 pertanto dovrebbe applicarsi alle sole utenze non domestiche.

Conferma che, all'art. 34.2 il riferimento è all'art. 4.4 e non all'art. 4.2 della delibera 86/2013.

Per quanto attiene il termine per il versamento dei conguagli, la data del 30 giugno 2014 appare estremamente ravvicinata rispetto alla entrata in vigore della delibera (1

giugno 2014). Tale prescrizione infatti comporta per i gestori di dover sicuramente emettere uno specifico documento contabile per il versamento degli eventuali conguagli a credito senza poter utilizzare il normale ciclo di fatturazione come nel caso in cui si avessero 3 mesi a disposizione.

ART.39

Conferma che le quote fisse possono essere di valore differente per ogni categoria d'uso (uso domestico residente, uso domestico non residente, uso non domestico, uso industriale, ecc.);

Conferma che la tariffa agevolata si ritenga applicabile alle sole utenze domestiche residenti (consumi di tipo essenziale) e non anche alle utenze domestiche non residenti (secondo case, case vacanza, ecc.).

Conferma che l'articolazione per scaglioni si applichi solo all'uso domestico e non anche alle altre tipologie d'uso, per le quali è più appropriata una tariffa non modulata per scaglioni, essendo il consumo legato più a fattori produttivi che a sprechi da penalizzare.

Conferma che resta applicabile, per gli usi industriali, la struttura della tariffa di fognatura e depurazione basata sulle caratteristiche qualitative del refluo scaricato, in osservanza del principio "chi inquina paga".